



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CAPRIE

## ORDINANZA

**N. 35 DEL 18/10/2024**

### OGGETTO:

**INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA IN ALVEO E NELLE SPONDE DI RII E CANALI FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA**

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione civile e di Pubblica Sicurezza

Premesso che l'Amministrazione comunale deve provvedere alla salvaguardia del territorio comunale;

Ravvisata la necessità di provvedere alla pulizia di canali, torrenti, rii, rogge sia di proprietà privata che pubblica siti nel territorio comunale di Caprie al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive degli stessi;

Preso atto che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche ormai sempre più frequenti nel nostro territorio;

Considerata l'alta vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, briglie ed ogni altra opera idraulica;

Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione quali la pulizia del fondo dai detriti depositati, lo sfalcio delle rive e il taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo, la sistemazione delle opere d'arte costruite su di essi;

Richiamati gli articoli 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i. inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

Ritenuto indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica, ribadire gli obblighi sopra citati in modo tale che la rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacoli al libero deflusso delle acque e quindi venga mantenuta l'officiosità idraulica di detti scoli/canali;

Richiamati:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 50, comma 5 e l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 96 del Regio Decreto 523 del 25.07.1904;
- le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI

## ORDINA

**A tutti i frontisti del Torrente Sessi, dei rii e fossi scolatori, dei canali e delle rogge, e altri corsi d'acqua** che attraversano il territorio del comune di Caprie di provvedere, **ciascuno per le proprie competenze**, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'esecuzione di idonei interventi per il mantenimento della officiosità idraulica dei predetti corsi d'acqua mediante:

- il taglio della vegetazione arborea e arbustiva proveniente dal proprio fondo;
- asportare dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche il materiale depositato;
- lo sgombero del materiale di risulta dalle aree interessate dagli interventi di taglio e pulizia;
- ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello

## AVVERTE

**E' assolutamente VIETATO:**

- procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni di officiosità idraulica dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della Strada (da € 168,00 a € 674,00) o da altre disposizioni di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte, sede di Torino, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, o per via gerarchica al Prefetto di Torino entro 30 (trenta) giorni (D.P.R. 1199/1971).

L'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre Forze dell'Ordine.

La presente Ordinanza dovrà:

- essere pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e diffusa mediante affissione in luoghi pubblici;
- comunicata al Comando Stazione Carabinieri di Condove, all'Ufficio di Polizia municipale, all'Ufficio Tecnico comunale e all'Unione Montana Valle Susa;
- inviata preventivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL 267/2000, all'Ufficio Territoriale del Governo sede di Torino presso la Prefettura di Torino.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente

F.to: TORASSO Gian Andrea